COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - IGIENE E SANITÀ (XIV)

11.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE

ROLAND RIZ

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori BOMPIANI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (*Approvato, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato*) (3068);

ANIASI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (381);

SEPPIA e ARTIOLI: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (854);

FALCIER ed altri: Norme sui prelievi di parti di cadavere per finalità terapeutiche (1253);

PASTORE ed altri: Disciplina del prelievo di organi o di parti di organo da cadaveri a scopo di trapianto terapeutico (1447);

LUSSIGNOLI ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (2327);

DEL DONNO ed altri: Disciplina dei prelievi di organi da viventi e da cadavere a scopo terapeutico (4058) 3

ROLAND RIZ, *Presidente* 5, 3

CORLEONE FRANCESCO 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Bompiani ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (Approvati, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato) (3068); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (381); Seppia e Artioli: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere di produzione di estratti per uso terapeutico (854); Falcier ed altri: Norme sui prelievi di parti di cadavere per finalità terapeutiche (1253); Pastore ed altri: Disciplina del prelievo di organi o di parti di organo da cadaveri a scopo di trapianto terapeutico (1447); Lussignoli ed altri: Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (2327); Del Donno ed altri: Disciplina dei prelievi di organi da viventi e da cadavere a scopo terapeutico (4058).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno e della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bompiani ed altri: « Nuova disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico », già approvati, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 luglio 1985, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Aniasi ed altri: « Nuova disciplina dei prelievi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico »; Seppia e Artioli: « Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico »; Falcier ed altri: « Norme sui prelievi di parti di cadavere per finalità terapeutiche »; Pastore ed altri: « Disciplina del prelievo di organi o di parti di organo da cadaveri a scopo di trapianto terapeutico »; Lussignoli ed altri: « Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico a norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico »; Del Donno ed altri: « Disciplina dei prelievi di organi da viventi e da cadavere a scopo terapeutico ».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3068, che le Commissioni hanno deliberato di assumere come testo base.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Condizioni generali per i prelievi).

1. Fermo l'obbligo del medico curante, anche in cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza per salvaguardare la vita del paziente, è consentito sospendere gli interventi di rianimazione, quando si sia verificato arresto cardiaco irreversibile, accertato ai sensi del successivo articolo 4, ovvero quando sia intervenuta la definitiva ed irreversibile cessazione della attività cerebrale, accertata ai sensi del successivo articolo 5.

2. In presenza di tali condizioni il prelievo di tessuti ed organi da cadavere a scopo di innesto o di trapianto terapeutico è consentito nei casi e con le modalità di cui alla presente legge.

3. È vietato il prelievo dell'encefalo e delle ghiandole genitali.

4. Il prelievo dell'ipofisi è consentito al fine di produrre estratti iniettabili per la cura delle insufficienze ipofisarie.

FRANCESCO CORLEONE. Credo che questo tema, per di più trattato in sede legislativa, meriterebbe la presenza in Commissione di un maggior numero di deputati rispetto ai presenti. Pongo questo problema non perché ritenga di dire delle cose di importanza straordinaria o perché presuma che quanto si dice in Parlamento riesca sempre a convincere i colleghi – ciò dipende dalla portata degli argomenti e dalla disponibilità dei colleghi ad ascoltare –, ma perché credo che iniziare una discussione in sede legislativa, così in pochi ed in procinto di recarsi in Aula, non rappresenti certo la condizione migliore per affrontare il dibattito su un tema tanto importante e, penso, appassionante per l'opinione pubblica.

Ritengo che su questo progetto di legge vi siano prese di posizione molto forti, che certamente partono dalla considerazione che il problema dei trapianti è un problema che riguarda la vita di molte persone e quindi va valutato con tutto il senso di umanità che questo fatto richiede. Ma, certo, in questa proposta ci sono delle norme che vanno al di là del senso di umanità perché partono da una visione scientifica o pseudoscientifica: in realtà, infatti, anche quando si presume di affidarsi a dati certi, in questa materia è tutto convenzionale. Stabilire che ad una certa data, ad una certa ora, in un certo minuto è tutto finito e quindi si può procedere, non è che una convinzione, non c'è niente di scientifico; probabilmente è un tributo che si paga alla scienza, alla sperimentazione. Noi paghiamo tributi per mantenere in vita le persone e paghiamo tributi, in questo caso, per non mantenerle. Ma è un tributo alla scienza o all'ideologia della scienza.

Nel testo trasmessoci dal Senato ci sono cose che vanno contro il senso di umanità da cui le proposte di legge partono; così dicendo mi riferisco, ovviamente, alla questione dei prelievi in generale, a prescindere da uno specifico riferimento a quanto contenuto nell'articolo 1.

Il primo problema che si pone è quello del consenso alla donazione degli organi: tutta la parte relativa alla presunzione del consenso o alla attribuzione della decisione ai familiari dopo la morte del congiunto mi pare richieda una più appropriata riflessione. È materia delicata. La proposta di procedere al trapianto degli organi scaturisce ovviamente dal desiderio di far vivere le persone, altre persone, ma certamente la *pietas* verso i morti non può essere assente da un dibattito del genere ed il problema del consenso, dell'attribuzione ai parenti della facoltà di concederlo suscita molti e delicati interrogativi.

Quando non vi è questo consenso si pongono problemi laceranti. Ritengo che la manifestazione di volontà di donare organi debba essere, eventualmente, stabilita espressamente e in maniera imperativa. Diversamente, le formulazioni normative rimangono generiche. Non si può,

quindi, dire: « I cittadini sono tenuti... » perché frasi del genere sono generiche e rischiano di creare quei conflitti a cui prima abbiamo accennato.

Esiste, inoltre, il problema dei minorenni e degli interdetti. Si tratta di questioni che necessariamente debbono essere affrontate dopo una seria riflessione e non – come stamane – discusse in pochi minuti. Sono problemi, questi, che pur non coinvolgendo tutto il paese, hanno grande rilievo presso l'opinione pubblica e, se non vengono risolti in maniera congrua e dopo attenta riflessione, rischiano di acquistare un sapore di disumanità.

Occorre stare attenti a ciò che si afferma perché spesso si dicono cose inaccettabili. Per esempio, sostenere che la mancata dichiarazione di volontà di donare un organo costituisce assenso, non rappresenta un'idonea soluzione normativa del problema; non solo, ma da un punto di vista giuridico tale soluzione non è certamente condivisibile.

Si sostiene che l'obiettivo da raggiungere è quello di permettere al medico di iniziare per tempo le necessarie operazioni di prelievo degli organi. Ma per ottenere questo è forse il caso – diciamo così – « di passare sopra il cadavere » anche se si è autorizzati da una specifica norma ? Onorevoli colleghi, se non vi è rispetto verso la morte non vi è rispetto nemmeno verso la vita !

Molte sono, dunque, le perplessità che nascono in me nell'esaminare questo provvedimento di legge che rappresenta, a mio avviso, un tributo pesante e anche un po' corrivo che paghiamo alla scienza.

La proposta di legge n. 3068, approvata dal Senato, comporta non pochi problemi la cui complessità ha riguardo sia all'aspetto sanitario sia a quello giuridico. I futuri effetti di ricaduta operativa nel sociale di questa normativa, avranno anche un carattere commerciale che sicuramente farà « corredo » alla nuova disciplina dei trapianti. È – pertanto – un provvedimento che nel corso del suo esame avrà bisogno della massima attenzione da parte delle due Commissioni.

Ho formulato in questa sede brevi annotazioni e di carattere estremamente generale; si tratta di una questione, di un tema che di ben altri rilievi e approfondimenti necessitano. Un progetto simile, pur esaminato da due Commissioni riunite in sede legislativa, richiede un dibattito più serrato e specifico, comunque non condotto in condizioni precarie come è avvenuto stamane con i nostri lavori iniziati in ritardo e con la seduta dell'Aula che sta per iniziare.

Mi riservo, pertanto, di intervenire di nuovo nel prosieguo dell'esame dell'articolato.

PRESIDENTE. Fra pochi minuti, e precisamente alle 10, inizierà la seduta dell'Aula. Rinvio pertanto il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO